

## FAQ BANDO “Sostegno alla creazione di start-up innovative”

### 1) DESTINATARI

Secondo il paragrafo 2.1, possono essere destinatarie:

- le micro e piccole imprese innovative costituite da non più di 12 mesi;
- le persone fisiche che costituiranno l'impresa entro 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.

In entrambi in casi le imprese dovranno avere le caratteristiche previste dall'art. 25 DL 179/2012.

Il DL citato prevedeva, nella sua forma originale, al comma 2 lettera a), che i soci dovessero essere in maggioranza persone fisiche (sia in termini di quote o azioni che di diritto di voto). Tale lettera è stata soppressa dall'art. 9, comma 16, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

Si chiede pertanto se, ai fini del presente bando,

- a) le imprese già costituite possano avere tra i propri soci anche solo altre aziende;
- b) nella compagine delle imprese da costituire possano esserci anche aziende, fermo restando che la domanda sarà presentata da una persona fisica.

**R.** Ai fini del presente bando l'impresa innovativa è definita dall'art. 25 comma 2 del DL 179/2012 così come modificato dal D.L. n. 76 del 28/06/2013; la lettera a) del comma 2 è pertanto soppressa.

Il capitale sociale dell'impresa già costituita può essere quindi detenuto da persone fisiche e/o da altre imprese. Ricordiamo che ai fini dell'ammissibilità l'impresa deve risultare iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, DL 179/2012.

Ai sensi del par. 2.1 del bando possono presentare domanda anche **persone fisiche** che costituiranno l'impresa entro sei mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.

**D.** Nel caso di imprese già costituite qual'è la data da prendere in considerazione per il calcolo dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda?

**R.** Nel caso di imprese già costituite, ai fini del calcolo dei 12 mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di finanziamento previsti dal paragrafo 2.1 del Bando, dev'essere considerata la data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, D.L. n 179/2012.

**D.** E' possibile presentare domanda il 14 settembre **come persone fisiche** e costituirsi prima della data di comunicazione di concessione del contributo effettuata dall'Organismo Intermedio?

**R:** Confermiamo che ai sensi del par. 2.1 del bando possono presentare domanda anche persone fisiche che costituiranno l'impresa entro sei mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.

### 2) REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Al paragrafo 2.2 del bando, si dice che TUTTI i requisiti debbano essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Alcuni di tali requisiti (n. 1 per l'iscrizione al registro speciale della CCIAA, n. 8 per la dimensione, n. 12 per la capacità economico finanziaria) sono ovviamente riferibili solamente ad una impresa già esistente.

Come ci si deve regolare in caso di imprese ancora da costituire?

In particolare, sempre nel caso di imprese da costituire, come devono essere valutati l'Adeguatezza patrimoniale e l'Affidabilità finanziaria?

**R:** Per le imprese ancora da costituirsi non potranno essere condotte verifiche sul possesso dei requisiti di impresa previsti dal par. 2.2 del bando. Le uniche dichiarazioni che dovranno essere rilasciate sono quelle relative ai requisiti in capo al legale rappresentante, persona fisica, che compilerà la domanda di aiuto, mentre per quanto concerne il requisito dell'affidabilità economico-finanziaria, lo stesso verrà verificato sulla base dei documenti economici di cui al punto 3 del par. 4.3 del bando.

**D.** Relativamente all'affidabilità finanziaria, per le persone fisiche, che tipo di documenti devono essere prodotti rispetto al patrimonio e in assenza di atto costitutivo?

Al punto 12 del par. 2.2. si specifica che "Tenuto conto che le imprese beneficiarie alla data di presentazione della domanda non devono essere costituite da più di 12 mesi e che, quindi, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento": per finanziamenti deliberati si intende deliberati da un istituto bancario o un finanziamento soci deliberato?

**R:** Per finanziamenti deliberati si intendono finanziamenti dei soci o bancari.

Il par. 4.3 del bando stabilisce che per le persone fisiche debba essere allegata idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria, oltre alle prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.

Dovrà, inoltre, essere allegato il conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-investimento con indicazione delle precedenti esperienze professionali dell'imprenditore o dei soci promotori, delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa e delle prospettive di sviluppo.

**D.** In merito al requisito b. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto) del bando la voce F = finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto deve essere necessariamente un finanziamento bancario o può essere anche un finanziamento soci? In caso sia finanziamento bancario deve essere già deliberato?

**R:** Per finanziamenti deliberati si intendono finanziamenti dei soci o bancari. Il finanziamento deve essere già stato deliberato alla data di presentazione della domanda di aiuto e deve essere un finanziamento in denaro per la copertura finanziaria del progetto.

**D.** Se un'impresa aveva già da tempo intenzione di realizzare diverse attività di consolidamento per cui ha già richiesto ed ottenuto un finanziamento per lo svolgimento delle attività di progetto, deliberato nel mese di giugno e non ancora utilizzato, può comunque utilizzare il suddetto finanziamento già deliberato nel calcolo dell'indice di affidabilità finanziaria al fine di soddisfare il requisito? Se l'opzione è possibile, quale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di Bando ai fini della dimostrabilità del rispetto dell'indice? Basterà inviare la delibera della Banca?

**R:** Confermiamo che nel caso di specie potrete utilizzare il finanziamento già deliberato a copertura del progetto a valere sul presente bando. Il requisito di cui al punto 12 lettera b) del par. 2.2 del bando è autodichiarato dal proponente e non dovrà essere allegata alcuna documentazione a supporto ma dovrà essere indicato il valore di "F".

**D.** E' possibile avere un elenco degli ATECO ammissibili, poichè la delibera 149 del 2013 identifica i gruppi "Industria Artigianato Cooperazione" e "Ricerca, Sviluppo e Innovazione" ma non individua i codici che rientrano in questi raggruppamenti.

R: Ai fini del presente bando sono ammissibili tutti i codici ATECO ISTAT 2007.

### 3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

**D.** La scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato A e il modello di domanda di cui all'Allegato D, sembrano adatti alla presentazione da parte di aziende già costituite e non da parte di persone fisiche.

In caso di domanda presentata da persone fisiche, ad esempio, è prevista una dichiarazione in cui inserire quali saranno i soci dell'azienda? Cosa accade in caso la compagine venga modificata successivamente alla presentazione alla domanda, ma prima dell'approvazione?

**R:** No, in domanda non è prevista alcuna dichiarazione relativa ai soci (persone fisiche e/o imprese) che costituiranno la nuova impresa.

**D.** Nell'allegato "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", a pag. 22 - par. 3.5 Spese per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione, si fa riferimento al Catalogo e nello specifico alle sezioni A, B1, B2 e B). Rimane quindi esclusa la sezione B.4.1 - Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative?

In sede di presentazione della domanda, per la voce "SERVIZI DI CONSULENZA E DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE" quale documentazione deve essere redatta e allegata alla domanda?

E' sufficiente allegare il contratto tra la società/consulente e il beneficiario, con indicazione degli esperti attivati, oggetto e giornate di intervento?

I curricula e le autodichiarazioni attestanti ad es. nominativi dei clienti per cui si sono svolti incarichi simili devono essere allegati già in tale fase o dovranno essere allegati in fase di rendicontazione?

**R:** Confermiamo che conformemente a quanto previsto dall'Allegato. 3\_Disposizioni di dettaglio su spese ammissibili, si considerano ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati relative alle Sezioni Sezioni A, B1, B2 e B3 del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con decreto n. 1389/2016.

In fase di presentazione della domanda di aiuto, oltre alla bozza di contratto o lettere di incarico dovranno essere allegati i curricula degli esperti incaricati dalla società fornitrice.

### 4) TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

**D.** Si richiede gentilmente conferma che il bando sia attivato ai sensi del regime de minimis. In caso affermativo si richiede inoltre per il calcolo del massimale di 200.000 si richiede quanto segue:

- un gruppo di imprese è controllato per la maggioranza delle quote da una persona fisica (la normativa prevede che il collegamento tramite persona fisica non rileva ai fini del calcolo de minimis), se però tale persona fisica ha una partita iva aperta come ditta individuale o professionista? In tale caso si configura una impresa unica?

**R:** Le concessioni fino al 31/12/2020 verranno effettuate ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, successivamente a tale data le stesse verranno effettuate ai sensi degli articoli 107 e 108 del Reg. 1407/2013.

Un'impresa unica così come definita dall'art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" è l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate "impresa unica".

Pertanto qualora il gruppo di imprese sia collegato per il tramite di un'impresa le stesse dovranno essere considerate un'impresa unica. La ditta individuale è considerata impresa.

**D.** E' possibile attivare, sul restante 50% del budget non contribuito, la domanda per il bando di microcredito per la creazione d'impresa giovanile quindi con la possibilità di ottenere un contributo come prestito a tasso agevolato su alcune delle spese che saranno anche su questo bando dal contributo a fondo perduto?

**R:** L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti;
- fino al massimale di 800.000,00 Euro in vigore del Temporary Framework e fino al massimale di -200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» (portandosi dunque l'entità dell'aiuto per impresa a 1 milione di euro);
- fino ai massimali previsti dal Temporary Framework, con altre misure consentite in via straordinaria dallo stesso.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro.

Le fatture imputate sul presente progetto non potranno essere oggetto di agevolazione su altri bandi.